

Pro Grigioni Italiano, Martinsplatz 8, CH-7000 Coira

Dipartimento dell'educazione, cultura e  
protezione dell'ambiente del Cantone dei Grigioni  
Quaderstrasse 17  
CH-7000 Coira

Coira, 2 febbraio 2018

### **Revisione totale della Legge sulle scuole medie superiori**

Stimate signore, Stimati signori,

Rif.  
Giuseppe Falbo  
Segretario generale

Pro Grigioni Italiano  
Martinsplatz 8  
CH-7000 Coira

Tel.  
+41 (0)81 252 86 16

E-mail  
info@pgi.ch

www.pgi.ch

Con la presente inoltriamo la presa di posizione della Pro Grigioni Italiano (Pgi) per la procedura di consultazione inerente il progetto di revisione totale della Legge sulle scuole medie pubblicato in data 2 novembre 2017.

Di seguito sono elencati i singoli articoli del disegno di legge sui quali la Pgi intende prendere posizione.

#### *Titolo 2: Scuole medie superiori con ente responsabile cantonale*

#### *Art. 17 cpv. 2: Offerta di formazione / Formazione nelle lingue cantonali*

#### Formazione bilingue

La Pgi accoglie con molto favore l'iscrizione nella legge (art. 17 cpv. 2) dei percorsi formativi bilingui nelle lingue cantonali, fino ad oggi regolati unicamente a livello di ordinanza e soltanto in relazione al liceo (Ordinanza sul liceo, art. 4).

Facendo un ulteriore sforzo di miglioramento, la Pgi ritiene opportuno un chiarimento circa l'obbligo di offrire tali percorsi formativi bilingui non solo a favore degli alunni di lingua madre italiana e romancia – obbligo che deriva dalla necessità di approssimazione al principio dell'equivalenza delle lingue cantonali iscritto nella Costituzione del Cantone dei Grigioni (cfr. perizia della prof. dr. Christine Kaufmann, par. 64; cfr. ivi, parr. 115 sgg.), nonché dal divieto costituzionale di discriminazione sulla base della lingua – ma anche a favore degli alunni di lingua madre tedesca o scolarizzati in tedesco, nonché a favore degli alunni che nel precedente percorso formativo hanno scelto di frequentare una scuola popolare bilingue tedesco/romancio o tedesco/italiano. Un simile impegno può senz'altro essere fatto derivare dall'art. 3 cpv. 2 Cost. cant. GR, in subordine dall'art. 70 cpvv. 3 e 5 Cost. fed.

I vantaggi di una formazione scolastica bilingue sono numerosi e meriterebbero un approfondimento di carattere scientifico che non può essere riassunto in questa sede.

Sulla base dell'esperienza degli stessi docenti della Scuola cantonale grigione, vogliamo qui citare per punti almeno alcuni dei vantaggi di una formazione bilingue:

- alla fine del percorso di formazione bilingue presso la Scuola cantonale gli allievi raggiungono una conoscenza passiva dell'italiano paragonabile a quella di un madrelingua e una conoscenza attiva paragonabile almeno al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- gli allievi mostrano una flessibilità di pensiero superiore al comune e una maggiore elasticità nel passaggio dall'una all'altra lingua, potendo sostenere agevolmente conversazioni che coinvolgano allo stesso tempo parlanti delle due lingue;
- gli allievi mostrano spesso un vantaggio nell'apprendimento di altre lingue;
- gli allievi maturano strategie d'approccio ai testi e di raccolta delle informazioni diversificate, in modo da capire un testo / una conversazione nel suo insieme anche qualora non conoscano singole parole ed espressioni ivi contenute;
- alla fine del percorso di formazione le conoscenze degli allievi nelle materie insegnate "in immersione" sono parificabili a quelle degli allievi scolarizzati nella L1;
- gli allievi mostrano una maggiore sensibilità nei confronti delle questioni linguistiche e del valore dello scambio culturale.



Diversamente da quanto accade in relazione all'insegnamento bilingue nelle lingue cantonali nella scuola popolare nei comuni plurilingui e nei comuni di lingua tedesca (art. 20), la Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni non disciplina in nessun modo l'insegnamento bilingue nel percorso scolastico medio-superiore. Come già ricordato, l'insegnamento bilingue presso la Scuola cantonale grigione è attualmente regolato unicamente a livello di ordinanza e soltanto con riferimento al liceo, con rinvio alle «direttive del Dipartimento» (Ordinanza sul liceo, art. 4 cpv. 1): la disponibilità di un'insegnamento diversificato sulla base delle competenze nella L2 / lingua cantonale maturate dagli allievi nel percorso scolastico precedente dipende dunque da direttive dipartimentali e, pertanto, dalla disponibilità delle risorse finanziarie generali.

Il problema di un'insufficiente diversificazione dell'insegnamento bilingue nelle lingue cantonali sulla base delle competenze nella L2 / lingua cantonale maturate nel percorso scolastico precedente a causa di risorse finanziarie limitate può concretamente toccare in particolare gli alunni di lingua madre tedesca delle scuole popolari bilingui, come quelle già avviate da diversi anni nella città di Coira, i quali mostrano competenze linguistiche diverse sia dagli alunni di lingua madre italiana / romancia sia dagli alunni di lingua madre tedesca che hanno seguito il regolare ciclo d'insegnamento dell'italiano / del romancio come L2.

Si tratta dunque di salvaguardare e permettere l'ulteriore sviluppo di queste specifiche competenze, rimuovendo il potenziale ostacolo di un'inadeguata assimilazione dei diversi livelli d'apprendimento nel percorso scolastico medio-superiore.

In virtù dei principi costituzionali più sopra ricordati e in ragione del sostegno finanziario che lo stesso Cantone fornisce ai comuni per la realizzazione e per la gestione di classi bilingui nella scuola popolare, appare irragionevole e immotivato che non esista nessuna disposizione legale volta ad assicurare un adeguato proseguimento della formazione bilingue nella scuola media superiore, ovvero ad assicurare la possibilità d'intraprendere un percorso di formazione bilingue che conduca senza soluzione di continuità e con garanzia di una debita considerazione delle competenze acquisite fino alla maturità o al diploma.



In ragione di quanto sopra esposto, la Pgi propone di completare l'art. 17 cpv. 2 della Legge sulle scuole medie superiori nel seguente modo:

*Essa tiene conto delle esigenze della formazione nelle lingue cantonali svolgendo cicli di formazione con maturità bilingue almeno nelle lingue cantonali, **tenendo in debita considerazione le competenze pregresse degli allievi e garantendo la prosecuzione dei cicli di formazione bilingui nelle scuole popolari.***

#### *Titolo 1: Disposizioni generali*

##### *Art. 7 cpv. 2: Garanzia della qualità / Procedura d'ammissione*

##### Rilievo delle lingue cantonali nella procedura d'ammissione alle SMS

Il testo del nuovo disegno di legge (art. 7 cpv. 2) riafferma la competenza del Governo nel disciplinamento della procedura d'ammissione alle scuole medie superiori, confermando quando già previsto dalla Legge sulle scuole medie del 1962 (art. 6 cpv. 2) attualmente in vigore. La procedura d'ammissione è pertanto disciplinata dall'ordinanza del 2 settembre 2008, il cui ultimo aggiornamento risale al 15 agosto 2016.

Le vigenti disposizioni per l'ammissione alla scuole medie superiori non tengono in nessun conto il rilievo delle lingue cantonali – diversamente da quanto viene fatto in relazione all'inglese – e si pongono perciò a nostro avviso in contrasto con il compito di promozione delle lingue minoritarie cantonali sancito dalla Costituzione cantonale (art. 3, cpv. 2), dalla Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni e dalla Legge federale sulle lingue, nonché con l'impegno assunto dallo stesso Governo con il Parlamento di continuare a mantenere il primato delle lingue cantonali rispetto all'inglese (cfr. l'incarico Parolini dell'11 febbraio 2009).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> «Die Regierung teilt die im parlamentarischen Auftrag formulierten Anliegen voll und ganz. Sie wird alles daran setzen, dass den drei Kantonssprachen in den verschiedenen Sprachregionen ihre spezielle Bedeutung als Erstsprachen und als Zweitsprachen erhalten bleibt und dass die Kompetenzniveaus der Schulabgängerinnen und Schulabgänger für die Erst-, Zweit- und Drittsprache auch in Zukunft den unterschiedlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen entsprechend festgelegt werden)». Cfr. risposta del Governo all'incarico Parolini concernente i livelli di competenza linguistica per le scuole romanciofone e italofone del 27.04.2009 (corsivo nostro).

Benché la misura dell'esclusione delle lingue cantonali dalla procedura d'ammissione non contrasti diametralmente con i principi e gli obiettivi giuridici di cui si è sopra detto, il Tribunale amministrativo cantonale ha ritenuto che «si debba pretendere dalle competenti istanze cantonali che esse osservino gli sviluppi e prendano eventualmente le necessarie misure per prevenire una limitazione delle direttive derivanti dall'art. 3 cpv. 2 della Costituzione cantonale» (sentenza V 09 2 – 3 del 25.01.2011, par. 5).<sup>2</sup>



Per meglio chiarire il nostro punto di vista occorre esaminare l'attuale procedura d'ammissione alle scuole medie superiori, la quale prevede che per il passaggio al livello scolastico medio-superiore siano determinanti (artt. 15-19):

- per il passaggio dalla scuola primaria alla 1° classe del liceo: i risultati del voto di passaggio comprendente tutte le materie d'insegnamento; i risultati dell'esame cantonale nella L1 (a scelta, indifferentemente da dove si sono frequentate le scuole) e in matematica; il voto di pagella del 1° semestre della 6<sup>a</sup> classe primaria nella L2 / lingua cantonale fa media con il risultato d'esame nella L1;
- per il passaggio dalla scuola secondaria alla 3° o alla 4° classe del liceo oppure alla 1° classe delle altre tipologie della scuola media superiore: i risultati del voto di passaggio comprendente tutte le materie d'insegnamento che non sono oggetto d'esame (geografia, storia/civica, economia, scienze naturali, arti visive, canto e musica, educazione fisica) *eccetto la L2 / lingua cantonale*; i risultati dell'esame cantonale nella L1, nelle scienze matematiche (aritmetica, algebra, geometria) e *nella L2 / inglese*.<sup>3</sup>

Concentrando l'esame in particolare sul passaggio dalla scuola secondaria alla scuola media superiore (che riguarda il maggior numero di alunni e che presenta le più forti criticità), bisogna osservare quanto segue:

- a) *la seconda lingua cantonale non ha alcun peso, a differenza del peso attribuito all'inglese*: non solo la L2 / lingua cantonale non è compresa tra le materie d'esame ma non conta neppure come fattore compreso nel voto di passaggio. Laddove non risulti indispensabile per il percorso scolastico successivo (si veda il punto d), vale a dire presso gli alunni delle scuole popolari di lingua tedesca, *il valore della L2 / lingua cantonale (italiano o romancio) ne esce fortemente e gravemente svalutato*, con ripercussioni sull'interesse e sul rendimento degli alunni della scuola secondaria.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> «Wie schon im Zusammenhang mit Art. 70 Abs. 2 BV ausgeführt, sei von den zuständigen kantonalen Instanzen zu verlangen, dass sie die Entwicklung beobachten und gegebenenfalls die erforderlichen Massnahmen ergreifen, um einer Beeinträchtigung der Vorgaben gemäss Art. 3 Abs. 2 KV zuvorzukommen».

<sup>3</sup> Per il passaggio alla 4° classe del liceo si aggiungono gli esami in altre due materie stabilite dal Dipartimento (in generale si tratta di materie scientifiche).

<sup>4</sup> Subito dopo l'introduzione della nuova ordinanza (2008), il granconsigliere e insegnante d'italiano Martin Butzerin avvertì dai banchi del Parlamento: «Ich kann das eins zu eins Ihnen bestätigen, denn im letzten Herbst ist an sämtlichen Schulen der Beschluss der Regierung hineingeflattert, wo wir lesen können, dass künftig nicht mehr Italienisch geprüft wird für deutschsprachige Schüler, sondern in Englisch. Die Folge ist die, dass tatsächlich dem Fach Italienisch, und das ist ja eine dieser Minderheitssprachen, von denen wir heute sprechen, weniger Beachtung geschenkt wird als nun dem Englischen». Parallelemente il granconsigliere Beat Niederer, che aveva depositato un'interrogazione concernente la sostituzione dell'esame nella seconda lingua cantonale con un esame d'inglese, osservò: «Der Entscheid, Italienisch total aus dem Aufnahmeverfahren zu streichen, ist in vielerlei Hinsicht ein sehr negatives Zeichen für die Kantonsprache Italienisch. Für den Eintritt in die Mittelschulen in unserem Kanton braucht die deutschsprachige Mehrheit kein Italienisch mehr. Was löst dieser Entscheid in den Köpfen von uns Deutsch-Bündner aus? Noch viel mehr als heute schon zweifeln wir an der Bedeutung des Italienischen. [...] Die Entscheidungsträger in Sprachgrenz-Gemeinden müssen sich fragen, wofür die nicht nur finanziell grossen Anstrengungen für unsere Minderheitssprachen noch nötig sein sollen. Ob das Vorverschieben des Erlernens der italienischen oder romanischen Sprachen in die dritte Klasse der Volksschule wirklich einer Stärkung dieser Sprachen gleichkommt, muss bezweifelt werden. Wenn an den bedeutendsten Stellen

*Si può inoltre presupporre che tale situazione abbia influito in maniera determinante sulla scelta degli enti scolastici comunali riguardo alle materie offerte a livelli nella scuola secondaria. La maggior parte dei comuni ha ormai scelto di adottare il modello di cooperazione C1; dal momento che la normativa lascia agli enti comunali la libertà di offrire indifferentemente «almeno una» seconda lingua insegnata a livelli, la maggior parte dei comuni tedescofoni con modello C1 (così Coira, Davos, Landquart) ha scelto di offrire un insegnamento a livelli unicamente per l'inglese, talora abbandonando l'insegnamento dell'italiano offerto in precedenza, con ripercussioni negative sul rendimento complessivo degli alunni nelle materie italiano o romancio.*

- *b) non dando rilievo alle competenze in una seconda lingua cantonale e imponendo la scelta di una sola L1 per l'esame d'ammissione (Ordinanza sull'ammissione, art. 6 cpv. 2), la vigente normativa non riconosce e non premia il maggiore sforzo profuso dagli allievi delle scuole popolari bilingui nell'apprendimento di due lingue cantonali a livello L1 e limita perciò in questo modo l'attrattività di una formazione bilingue.*
- *c) il Cantone dei Grigioni si pone infine in una posizione anomala rispetto all'ordinamento degli altri cantoni svizzeri. In ciascun cantone sono previste regole differenti per il passaggio al livello scolastico superiore (esame d'ammissione cantonale; esame finale di I livello secondario; media delle materie fondamentali; frequentazione dei livelli avanzati nelle materie fondamentali, ecc.); tuttavia è sempre possibile individuare delle materie determinanti per il passaggio al livello scolastico superiore, eventualmente ponderate tra di loro in maniera differente (eccetto AI, UR e ZG, che non prevedono nessun criterio specifico). In 10 cantoni è previsto un esame d'ammissione, completato da altri criteri d'accesso (AG, AR, GL, GR, SH, SO, SZ, SG, TG, ZH). Tralasciando le particolarità, circa l'ammissione alla scuola media superiore in Svizzera si può osservare quanto segue: in ogni cantone hanno sempre un valore rilevante la matematica (o le scienze matematiche) e la L1; in 11 cantoni ha in aggiunta un valore determinante la L2 / lingua nazionale (AG, BE, GE, JU, NE, SH, SG, TI, TG, VS, ZH); in altri 10 cantoni (AR, BL, BS, FR, LU, NW, OW, SO, SZ, VD) hanno un valore rilevante sia la L2 / lingua nazionale sia la L2 / inglese (talvolta con una diversa ponderazione dei due valori); in un cantone (GL) viene conferito un valore rilevante solamente alla matematica e alla L1. Un esempio senz'altro significativo per diversi motivi è quello del Canton Zurigo, che per l'ammissione a tutte le tipologie di scuola media superiore prevede un esame centralizzato d'ammissione in matematica (ponderato al 40%), nella L1 (ponderato al 40%) e nella L2 / lingua nazionale (ponderato al 20%), ma non nella L2 / inglese. Devono inoltre costituire un esempio i criteri adottati dagli altri cantoni plurilingui (BE, FR, VS) come pure dai cantoni vicini al confine linguistico (BS, BL, SO), in cui la L2 / lingua nazionale è sempre tenuta in grande considerazione nella procedura d'ammissione alle scuole medie superiori, in alcuni casi a fianco dell'inglese.*

*Nonostante il segno caratteristico del suo trilinguismo, il Cantone dei Grigioni è pertanto l'unico cantone che per l'ammissione alle scuole medie superiori preveda di dare un valore rilevante alla L2 / inglese ma non anche (o non soltanto) alla L2 / lingua nazionale e cantonale e che, anzi, preveda – come unico caso tra le materie insegnate durante il ciclo scolastico obbligatorio – una sua completa esclusione dai criteri per il passaggio al livello scolastico medio-superiore.*



- d) la vigente normativa trascura il fatto che il tedesco come L2 è per una parte degli alunni grigioni la lingua d'insegnamento esclusiva o in cui è comunque impartita la maggior parte delle discipline scolastiche; ancora in tempi recenti un documento dell'Ufficio della formazione medio-superiore ricordava che – nonostante l'abolizione dell'esame d'ammissione nella materia L2 / tedesco previsto della precedente normativa<sup>5</sup> – la frequenza delle scuole medie superiori esige «solide conoscenze del tedesco sia a livello scritto che orale, poiché il tedesco, a seconda della scuola, è in gran parte o addirittura la sola lingua d'insegnamento»). L'esclusione di un esame delle conoscenze nella L2 / lingua cantonale nella procedura d'ammissione alle scuole medie superiori contrasta dunque, almeno per una parte degli alunni, con quello che è lo stesso scopo di tale procedura, ovvero quello di verificare «se i candidati siano in grado di seguire le lezioni di una sezione di scuola media» (Ordinanza sull'ammissione art. 2 cpv. 1).

Si ritiene che i limiti di carattere organizzativo adottati dal Governo a giustificazione di una siffatta regolamentazione della procedura d'ammissione alle scuole medie superiori nel momento in cui essa fu introdotta<sup>6</sup> possano essere senz'altro risolti. Superati questi limiti di ordine pratico, non sussiste a nostro avviso nessun'altra motivazione a sostegno di un'esclusione della L2 / lingua cantonale dalla procedura d'ammissione, esclusione che risulta sotto diversi aspetti paradossale, divergendo dalla regolamentazione prevista in quasi tutti i cantoni svizzeri nonché da quella di tutti gli altri cantoni plurilingui, e che quantomeno non è coerente con gli sforzi che lo stesso Cantone e i comuni investono per la promozione delle lingue cantonali minoritarie cantonali nel percorso di formazione obbligatorio. In questo senso, la Pgi considera che le attuali disposizioni per il passaggio alle scuole medie superiori costituiscano un'effettiva e immotivata «limitazione delle direttive derivanti dall'art. 3 cpv. 2 della Costituzione cantonale» nonché dall'art. 70 cpvv. 3 e 5 Cost. fed. e che sia dunque legittimo pretendere dalle istanze cantonali l'attuazione delle necessarie misure per prevenirla.

<sup>5</sup> L'abolizione dell'esame d'ammissione nella L2 / tedesco riservato unicamente agli studenti provenienti dai comuni di lingua romancia e italiana del Cantone è conseguente alla sentenza del Tribunale amministrativo cantonale U 09 3 del 05.05.2009, che aveva ritenuto tale normativa sotto diversi aspetti palesemente in contrasto con il principio costituzionale dell'uguaglianza.

<sup>6</sup> Cfr. protocollo del Gran Consiglio, 11 febbraio 2009 (mattina), pp. 635 e 639-40 (risposta del Governo all'incarico Thoman e all'interrogazione Niederer).

*L'affermazione di un particolare valore riconosciuto alla L2 / lingua cantonale nella procedura d'ammissione alle scuole medie superiori costituirebbe peraltro già un chiaro segno della volontà delle istituzioni di assicurare e verificare il rispetto delle condizioni di validità costituzionale sancite dal Tribunale federale circa l'iniziativa popolare «Per una sola lingua straniera nella scuola elementare» qualora il Popolo dovesse approvarla in votazione.*



Pur respingendo il ricorso inoltrato sotto l'egida del Sodalizio, particolarmente in conseguenza dei principi di cui all'art. 8 cpvv. 1 e 2 Cost. fed. e dell'art. 3, cpv. 1 Cost. cant. GR, nella sua sentenza del 5 maggio 2017 il Tribunale federale ha infatti ribadito che *un'applicazione costituzionalmente conforme dell'iniziativa sarebbe possibile unicamente assicurando che alla fine del ciclo scolastico obbligatorio tutti gli studenti grigioni dispongano di competenze equiparabili in entrambe le L2 insegnate, tra cui almeno una lingua nazionale.*<sup>7</sup>

Indipendentemente da una possibile accettazione dell'iniziativa «Per una sola lingua straniera», bisogna in questo contesto tenere conto della prossima entrata in vigore del *Piano di studio 21*. Le nuove griglie orarie d'insegnamento prevedono un aumento del divario già esistente nell'insegnamento della L2 / lingua cantonale nelle diverse “regioni linguistiche” del Cantone: 663 lezioni per le scuole tedescofone (italiano; 390 + 273 lez.; oppure: romancio 390 + italiano 273 lez.; totale di 530 ore); 936 lezioni per le scuole italofone (tedesco; 468 + 468 lez.; totale di 741 ore); 1131 lezioni per le scuole romanciofone (tedesco; 663 + 468 lez.; totale di 904 ore).

Risulta così che gli studenti grigionitaliani hanno un carico di 273 lezioni nella L2 / lingua cantonale (211 ore) in più rispetto ai colleghi tedescofoni (+40%; vale a dire 2,3 lezioni settimanali in più sull'arco di tre anni), mentre gli studenti di lingua romancia hanno persino un carico di 468 lezioni (374 ore) in più rispetto agli stessi colleghi delle scuole tedescofone (+71%; vale a dire 4 ore di lezioni settimanali in più sull'arco di tre anni). Invertendo il punto di vista, gli alunni delle scuole dei comuni di lingua tedesca hanno così minori possibilità di acquisire una L2 / lingua cantonale quantificabile in -29% rispetto ai colleghi grigionitaliani e in -41% rispetto ai colleghi romanci.

A prescindere da queste differenze presenti tra le “regioni linguistiche” del Cantone, a ciò vada soprattutto aggiunto che il *Piano di studio 21* prevede che soltanto nei comuni di lingua tedesca si pervenga, sì, a un quasi impercettibile aumento delle ore complessive d'insegnamento nella L2 / lingua cantonale, ma anche a una netta riduzione (-20%) delle stesse ore nel corso della scuola secondaria, reale momento in cui è data possibilità agli alunni di maturare e perfezionare le competenze di base acquisite durante la scuola primaria. Si osservi peraltro che, in relazione alle scuole popolari di lingua tedesca, l'ammontare delle ore d'insegnamento nella L2 / lingua canto-

<sup>7</sup> Cfr. in particolare BGE 143 I 361, parr. 5.3.2 e 9.2.

nale è inferiore a quello adottato in tutti gli altri cantoni plurilingui (in particolare rispetto al Canton Berna e al Canton Friburgo).

Parallelamente, con l'entrata in vigore del *Piano di studio 21* è prevista nella scuola secondaria anche una riduzione delle ore d'insegnamento nella materia "Spazi, tempi e società" (geografia e storia), che nelle scuole popolari bilingui costituisce un fondamentale momento di maturazione e perfezionamento delle competenze nella seconda L1 / lingua cantonale.

Ancora si tenga conto che in passato il Governo ha già riconosciuto l'esistenza concreta di livelli di competenza «assai differenti» nella L2 / lingua cantonale tra le scolaresche delle diverse "regioni linguistiche",<sup>8</sup> derivante non soltanto dalla comprovata differenza nell'attribuzione delle ore d'insegnamento ma anche e non da ultimo da una diversa preparazione degli insegnanti. A questo proposito è opinione della Pgi che nel corso dell'ultimo decennio il Governo non si sia sufficientemente impegnato per garantire una certa uniformità nella preparazione e nella selezione dei docenti incaricati dell'insegnamento della L2 / lingua cantonale nel ciclo scolastico obbligatorio, tramandando il solco già esistente tra le competenze nella L2 / lingua cantonale degli abitanti delle diverse "regioni linguistiche" del Cantone.

I timori riguardanti uno scadimento nell'insegnamento e, dunque, nell'apprendimento della L2 / lingua cantonale da parte degli alunni grigioni di lingua tedesca durante la scuola dell'obbligo, che aumenterebbe ancor di più il divario nelle competenze già oggi esistente rispetto ai loro colleghi di lingua italiana e romancia, sono dunque tutt'altro che immotivati e sono pertanto fonte di viva preoccupazione.

In conclusione, in relazione all'obiettivo di assicurare il raggiungimento di un'equiparabilità delle competenze in entrambe le L2 e, parallelamente, di un'equiparabilità delle competenze nella L2 / lingua cantonale tra gli alunni delle diverse "regioni linguistiche", la Pgi ritiene che tra le principali misure da ritenere appropriate vi sia l'obbligo di verifica delle competenze medesime alla fine del ciclo scolastico obbligatorio oppure, quantomeno (toccando così almeno una parte della popolazione scolastica), nel momento del passaggio al livello scolastico superiore.

In ragione di quanto sopra esposto, la Pgi propone di completare l'art. 7 cpv. 2 della Legge sulle scuole medie superiori nel seguente modo:

*<sup>2</sup> Esso disciplina la procedura di ammissione alle scuole medie superiori. **La procedura tiene conto del particolare valore delle lingue cantonali nella formazione.***

<sup>8</sup> Cfr. protocollo del Gran Consiglio, 11 febbraio 2009 (mattina), p. 639 (intervento del consigliere di Stato Claudio Lardi).



Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla presente presa di posizione della Pro Grigioni Italiano restiamo a vostra disposizione.

Ringraziando per l'attenzione che vorrete dare al nostro scritto, ci è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



Pro Grigioni Italiano

Franco Milani  
Presidente

Giuseppe Falbo  
Segretario generale

Allegato:

- Tabella 1: Sistemi di passaggio al livello scolastico medio-superiore in Svizzera

Copia per conoscenza a:

- On. Cornelia Märchy-Caduff, Presidente della Commissione per la formazione e la cultura del Gran Consiglio
- On. Ilario Bondolfi, Presidente della Deputazione grigionitaliana al Gran Consiglio
- Isabelle Chassot, Direttrice dell'Ufficio federale della cultura
- Dr. Diego Erba, Coordinatore del Forum per l'italiano in Svizzera